

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2526-A

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MEZZAPESA)

Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 1990

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
5 ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti per la  
torre di Pisa

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

(V. Stampato Camera n. 5126)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 novembre 1990*

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, ripropone gli stessi provvedimenti contemplati dal decreto-legge 4 agosto 1990, n. 214, il quale, approvato con modificazioni dal Senato nella seduta pomeridiana del 26 settembre 1990, non ottenne nei termini costituzionali l'approvazione della Camera dei deputati, sicchè decadde.

Nel ripresentare il decreto-legge, recante interventi urgenti per la torre di Pisa, il Governo, con apprezzabile sensibilità istituzionale e politica, ha tenuto presenti le modifiche apportate dal Senato al testo del precedente decreto-legge. La Camera dei deputati, cui il nuovo provvedimento d'urgenza è stato presentato per la conversione in legge, ha introdotto ulteriori modifiche, che non ne compromettono sostanzialmente l'impostazione di fondo, limitandosi a inserire puntualizzazioni migliorative, che la 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ha giudicato positivamente.

All'articolo 1 del decreto-legge, il termine di tre mesi assegnato al comitato di esperti per l'adempimento dei suoi compiti

viene esteso a dodici mesi. Inoltre si sono voluti meglio precisare tali compiti, aggiungendovi «l'attività di controllo delle condizioni della torre» con la conseguente attivazione degli «interventi necessari alla sicurezza della stessa».

All'articolo 2, si stabilisce per tre anni - 1990, 1991 e 1992 - un contributo annuo di lire 3 miliardi all'Opera Primaziale di Pisa per i suoi interventi di manutenzione degli altri monumenti che insistono sulla piazza dei Miracoli; la cadenza triennale di tale contributo era adombrata nel testo originario del decreto-legge n. 214.

All'articolo 3, si prevede in lire 46 miliardi l'ammontare totale della spesa per gli interventi di tutela della torre, e se ne indica la relativa copertura.

Nella convinzione che il decreto-legge, così come risulta in seguito all'esame della Camera dei deputati, appare sufficientemente coerente con le finalità perseguite, se ne raccomanda all'Assemblea la conversione in legge.

MEZZAPESA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

21 novembre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti per la torre di Pisa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 214.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1990, N. 279

*All'articolo 1:*

*al comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;*

*al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comitato sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa».*

*All'articolo 2, al comma 1, le parole: «per l'anno 1990 un contributo di lire 3.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «in via straordinaria, per il triennio 1990-1992, un contributo annuo di lire 3.000 milioni».*

*All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la complessiva spesa di lire 46.000 milioni nel triennio 1990-1992. Alla relativa copertura si provvede, quanto a lire 40.000 milioni per l'anno 1990 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente per gli importi di lire 37.000 milioni e di lire 3.000 milioni, ai capitoli 8652 e 8712 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 3.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale"».

*Decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 233 del 5 ottobre 1990.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

---

**Interventi urgenti per la torre di Pisa**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla immediata individuazione e definizione degli interventi necessari per il consolidamento ed il restauro della torre di Pisa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Interventi urgenti per la torre di Pisa**

Articolo 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento.

2. Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La competenza del comitato sostituisce ogni altra competenza collegiale in materia.

#### Articolo 2.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera Primaziale di Pisa è corrisposto all'ente stesso per l'anno 1990 un contributo di lire 3.000 milioni.

#### Articolo 3.

1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno 1990, alla cui copertura si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente per gli importi di lire 37.000 milioni e di lire 3.000 milioni, ai capitoli 8652 e 8712 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La competenza del comitato sostituisce ogni altra competenza collegiale in materia. Il comitato sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa.

#### Articolo 2.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera Primaziale di Pisa è corrisposto all'ente stesso in via straordinaria, per il triennio 1990-1992, un contributo annuo di lire 3.000 milioni.

#### Articolo 3.

1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la complessiva spesa di lire 46.000 milioni nel triennio 1990-1992. Alla relativa copertura si provvede, quanto a lire 40.000 milioni per l'anno 1990 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente per gli importi di lire 37.000 milioni e di lire 3.000 milioni, ai capitoli 8652 e 8712 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 3.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale».

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - FACCHIANO - PRANDINI -  
CIRINO POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei  
deputati)*